

**Bruxelles, 6 dicembre 2022**  
**(OR. en)**

**15710/22**  
**ADD 1**

**AVIATION 306**  
**DELECT 225**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

|               |                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine:      | Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice |
| Data:         | 2 dicembre 2022                                                                      |
| Destinatario: | Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea              |

---

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n. doc. Comm.: | C(2022) 8695 final - ANNEX                                                                                                                                                                                                                                           |
| Oggetto:       | ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (UE) n. 452/2014 del 29 aprile 2014 per quanto riguarda i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi |

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 8695 final - ANNEX.

\_\_\_\_\_  
All.: C(2022) 8695 final - ANNEX



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 2.12.2022  
C(2022) 8695 final

ANNEX

## **ALLEGATO**

**del**

### **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**che modifica il regolamento (UE) n. 452/2014 del 29 aprile 2014 per quanto riguarda i  
requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di  
operatori di paesi terzi**

## ALLEGATO

(1) L'allegato 1 è così modificato:

(a) la sezione I è così modificata:

i) la norma TCO.100 è sostituita dalla seguente:

"TCO.100 Campo di applicazione

Il presente allegato ("parte-TCO") stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti da un operatore di un paese terzo che effettua operazioni di trasporto aereo commerciale in entrata, all'interno o in uscita dal territorio soggetto alle disposizioni dei trattati.";

ii) le norme TCO.105 e TCO.110 sono soppresse;

(b) la sezione II è così modificata:

i) alla norma TCO.200, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"a) L'operatore di un paese terzo deve rispettare:

- 1) le norme applicabili contenute negli allegati alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale, in particolare gli allegati 1 (Rilascio delle licenze del personale), 2 (Regole dell'aria), 6 (Utilizzo di aeromobili), ove applicabile, 8 (Aeronavigabilità di aeromobili), 18 (Merchi pericolose) e 19 (Gestione della sicurezza);
- 2) le direttive in materia di sicurezza applicabili emanate dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 2018/1139;
- 3) i requisiti pertinenti della parte TCO; e
- 4) i requisiti applicabili del regolamento (UE) n. 923/2012\*.

b) L'operatore di un paese terzo assicura che un aeromobile utilizzato in operazioni in entrata, all'interno o in uscita dal territorio soggetto alle disposizioni dei trattati sia utilizzato in conformità:

- 1) al suo certificato di operatore aereo (COA) e alle specifiche operative associate conformemente all'allegato 6 dell'ICAO; e
- 2) all'autorizzazione TCO rilasciata in conformità al presente regolamento e al campo di applicazione e ai privilegi ivi definiti.

c) L'operatore di un paese terzo assicura che un aeromobile utilizzato in operazioni in entrata, all'interno o in uscita dal territorio soggetto alle disposizioni dei trattati abbia un certificato di aeronavigabilità dell'aeromobile (CofA) rilasciato o convalidato conformemente all'allegato 8 dell'ICAO da:

- 1) lo Stato di immatricolazione; oppure
- 2) lo Stato dell'operatore di un paese terzo, a condizione che lo Stato dell'operatore di un paese terzo e lo Stato di immatricolazione abbiano concluso un accordo a norma dell'articolo 83 bis della Convenzione

sull'aviazione civile internazionale, che trasferisce la responsabilità per il rilascio del CofA.

---

\* Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).";

ii) alla norma TCO.200, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) Fatto salvo il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio\*, l'operatore di un paese terzo notifica all'Agenzia, senza indebito ritardo, qualsiasi incidente come definito nell'allegato 13 dell'ICAO, che coinvolge aeromobili utilizzati nell'ambito del proprio COA, compresi quegli aeromobili non destinati a essere utilizzati in operazioni in entrata, all'interno o in uscita dal territorio soggetto alle disposizioni dei trattati.

---

\* Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35).";

iii) la norma TCO.205 è sostituita dalla seguente:

"TCO.205 Apparati di navigazione, comunicazione e sorveglianza

Quando si effettuano operazioni all'interno dello spazio aereo al di sopra del territorio al quale si applicano i trattati, l'operatore di un paese terzo deve attrezzare i propri aeromobili con apparati di navigazione, comunicazione e sorveglianza e utilizzarli come previsto in detto spazio aereo.";

iv) la norma TCO.215 è sostituita dalla seguente:

"TCO.215 Produzione di documentazione, manuali e giornali di bordo

Su richiesta di una persona autorizzata dall'Agenzia o dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'aeromobile utilizzato da un operatore di un paese terzo è atterrato, il pilota in comando di tale aeromobile presenta, senza indebito ritardo, la documentazione, i manuali o i giornali di bordo.";

(c) la sezione III è così modificata:

ii) la norma TCO.305 è sostituita dalla seguente:

"TCO.305 Voli soggetti a notifica una tantum

a) In deroga alla norma TCO.300, lettera a), l'operatore di un paese terzo può eseguire i seguenti voli in entrata, all'interno o in uscita dal territorio

soggetto alle disposizioni dei trattati senza prima aver ottenuto un'autorizzazione:

- 1) voli effettuati nell'interesse pubblico per rispondere a una necessità urgente, come le missioni umanitarie e le operazioni di soccorso in caso di catastrofi;
  - 2) voli di ambulanza aerea effettuati per spostare pazienti malati o feriti tra le strutture sanitarie o per fornire cure mediche ai pazienti.
- b) Le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano soltanto se l'operatore di un paese terzo:
- 1) ne ha dato comunicazione all'Agenzia prima della data prevista del primo volo nella forma e modalità da essa stabilite;
  - 2) non è soggetto a un divieto operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005;
  - 3) non è soggetto a una sospensione o a una revoca in conformità all'allegato 2, norma ART.235;
  - 4) non è incorso nel rifiuto di una domanda di autorizzazione TCO in conformità all'allegato 2, norma ART.200, lettera e), punto 1); e
  - 5) chiede un'autorizzazione in conformità alla norma TCO.300 entro 14 giorni dalla data di notifica all'Agenzia in conformità alla lettera b), punto 1), di cui sopra.
- c) I voli specificati nella notifica di cui alla lettera a) possono essere effettuati per un periodo richiesto dall'operatore di un paese terzo che non superi 12 settimane consecutive dalla data di notifica o fino a quando l'Agenzia abbia preso una decisione in merito alla domanda in conformità alla norma ART.200 della parte ART, a seconda di quale data cade prima.
- d) Una notifica può essere presentata solo una volta ogni 24 mesi dall'operatore di un paese terzo.";

ii) la norma TCO.310 è sostituita dalla seguente:

"TCO.310 Privilegi di un titolare di autorizzazione

I privilegi dell'operatore di un paese terzo sono elencati nell'autorizzazione e non eccedono i privilegi concessi dallo Stato dell'operatore di un paese terzo.";

iii) la norma TCO.315 è sostituita dalla seguente:

"TCO.315 Modifiche

- a) Qualsiasi modifica riguardante le condizioni di un'autorizzazione, fatte salve quelle convenute in conformità all'allegato 2, norma ART.210, lettera c), è soggetta all'approvazione preventiva dell'Agenzia.

- b) L'operatore di un paese terzo presenta la domanda di approvazione preventiva da parte dell'Agenzia almeno 30 giorni prima della data alla quale è prevista l'attuazione della modifica.

L'operatore di un paese terzo fornisce all'Agenzia le informazioni di cui alla norma TCO.300, limitatamente alla portata della modifica.

Dopo la presentazione della domanda di modifica l'operatore di un paese terzo opera nel rispetto delle condizioni prescritte dall'Agenzia in conformità all'allegato 2, norma ART.225, lettera b).

- c) Tutte le modifiche che non richiedono approvazione preventiva, come concordato in conformità all'allegato 2, norma ART.210, lettera c), sono notificate all'Agenzia prima che sia introdotta la modifica.";

- iv) alla norma TCO.320, lettera a), il punto 6) è sostituito dal seguente:

"6) l'operatore di un paese terzo sia in grado di suffragare, su richiesta dell'Agenzia, l'intenzione di continuare a svolgere operazioni nell'ambito della propria autorizzazione TCO;"

- v) alla norma TCO.320, lettera a), è aggiunto il punto 7):

"7) l'operatore di un paese terzo utilizzi almeno un aeromobile nell'ambito della propria autorizzazione TCO.";

- vi) alla norma TCO.320, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- "b) Se l'autorizzazione non è più valida, l'operatore di un paese terzo deve ottenere una nuova autorizzazione dall'Agenzia prima di riprendere le operazioni in entrata, all'interno o in uscita dal territorio soggetto alle disposizioni dei trattati. L'operatore di un paese terzo presenta domanda per la nuova autorizzazione nella forma e nei modi stabiliti dall'Agenzia e fornisce tutti i documenti necessari per stabilire che non sussistono più le motivazioni per cui l'autorizzazione non è più valida e che l'operatore di un paese terzo soddisfa i requisiti per ottenere l'autorizzazione a norma della parte TCO.";

- (2) l'allegato 2 è così modificato:

- (a) la sezione I è così modificata:

- (1) la norma ART.105 è soppressa;

- (a) alla norma ART.110, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- "b) L'agenzia informa gli Stati membri delle notifiche ricevute in conformità all'allegato 1, norma TCO.305, senza indebito ritardo.";

- (a) alla norma ART.115, lettera a), i punti 5), 6) e 7) sono sostituiti dai seguenti:

"5) delle misure di esecuzione adottate, anche in forma di ammende richieste dall'Agenzia a norma del regolamento (UE) 2018/1139;

6) dell'attuazione delle azioni correttive imposte dall'Agenzia in conformità all'articolo 76, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1139; e

7) dell'utilizzo di disposizioni di flessibilità in conformità all'articolo 71 del regolamento (UE) 2018/1139.";

- (b) la sezione II è così modificata:
- ii) alla norma ART.200, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
    - "b) L'Agenzia completa la valutazione iniziale entro 30 giorni dal ricevimento di tutti i documenti richiesti in conformità all'allegato 1, norma TCO.300, lettere c) e d).  
  
Se la valutazione iniziale richiede un'ulteriore valutazione, oppure un audit, il periodo di valutazione è prorogato per la durata della nuova valutazione, o dell'audit, a seconda dei casi.";
  - iii) alla norma ART.200, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
    - "d) Se l'operatore di un paese terzo non fornisce le informazioni richieste per la valutazione in conformità all'allegato 1, norma TCO.300, lettere c) e d), entro il calendario stabilito dall'Agenzia, quest'ultima può decidere di sospendere la valutazione della domanda fino a quando le informazioni non sono fornite. In tal caso, l'Agenzia informa l'operatore di un paese terzo della sua decisione.";
  - iv) alla norma ART.200, lettera e), il punto 1) è sostituito dal seguente:
    - "1) respinge la domanda quando il risultato della valutazione indica che un'ulteriore valutazione non porterà al rilascio di un'autorizzazione; oppure";
  - iv) alla norma ART.200, è aggiunta la lettera f):
    - "f) Se una domanda presentata da un operatore di un paese terzo è stata precedentemente respinta o se è stata revocata l'autorizzazione, l'Agenzia può decidere di attendere nove mesi dalla data della revoca o del rifiuto prima di iniziare a elaborare la nuova domanda.";
  - v) alla norma ART.205, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    - "a) Dopo avere ricevuto una domanda di autorizzazione da parte dell'operatore di un paese terzo soggetto a un divieto operativo o a una restrizione operativa a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005, l'Agenzia tiene conto del campo di applicazione del divieto al fine di definire la procedura di valutazione pertinente, come descritto alla norma ART.200. Quando l'operatore di un paese terzo è soggetto a un divieto operativo che riguarda l'intero campo di applicazione delle sue operazioni, la valutazione prevede un audit di tale operatore.";
  - vi) alla norma ART.205, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
    - "c) L'Agenzia esegue un audit soltanto se:
      - 1) l'operatore di un paese terzo accetta di sottoporsi ad un audit;
      - 2) l'esito della procedura di valutazione iniziale di cui alla norma ART.200 indica che vi è la possibilità che l'audit abbia un risultato positivo; e
      - 3) l'audit può essere eseguito presso le strutture dell'operatore di un paese terzo senza il rischio di compromettere la sicurezza e la protezione del personale dell'Agenzia.";

vii) alla norma ART.210, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"a) l'Agenzia rilascia l'autorizzazione quando:";

viii) alla norma ART.210, lettera a), il punto 4) è sostituito dal seguente:

"4) non vi è alcuna evidenza di gravi carenze nella capacità dello Stato dell'operatore di un paese terzo o dello Stato di immatricolazione, a seconda dei casi, di certificare e l'operatore di un paese terzo e/o gli aeromobili e di effettuarne la supervisione conformemente agli standard ICAO applicabili;"

ix) alla norma ART.210, lettera a), il punto 5) è sostituito dal seguente:

"5) il richiedente non è soggetto a un divieto operativo a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005; e";

x) alla norma ART.210, lettera a), è aggiunto il punto 6):

"6) qualsiasi rilievo di non conformità individuato durante la valutazione è stato risolto.";

xi) alla norma ART.210, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) L'autorizzazione viene concessa a tempo indeterminato.

L'Agenzia specifica i privilegi e il campo di applicazione delle attività che l'operatore di un paese terzo è autorizzato a condurre.

c) L'Agenzia concorda con l'operatore di un paese terzo il campo di applicazione delle modifiche riguardanti gli obblighi dell'operatore di un paese terzo che non richiedono un'approvazione preventiva, tenendo conto della dimensione, della tipologia e della complessità dell'operazione.";

xii) alla norma ART.215, lettera a), il punto 2) è sostituito dal seguente:

"2) ove applicabile, l'attuazione delle azioni correttive imposte dall'Agenzia in conformità all'articolo 76, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1139.";

xiii) alla norma ART.215, lettera b), il punto 4) è sostituito dal seguente:

"4) tiene conto delle decisioni e delle indagini a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005 o delle consultazioni congiunte a norma del regolamento (CE) n. 473/2006;"

xiv) alla norma ART.215, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) Nel caso in cui, sulla base delle informazioni disponibili, si abbia il sospetto che le prestazioni di sicurezza dell'operatore di un paese terzo e/o le capacità di supervisione dello Stato dell'operatore o dello Stato di immatricolazione siano scese al di sotto delle norme applicabili contenute negli allegati della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, l'Agenzia sottopone l'operatore di un paese terzo interessato a una sorveglianza intensificata. L'Agenzia adotta tutte le misure necessarie per garantire che l'operazione

prevista dall'operatore di un paese terzo sarà condotta in conformità ai requisiti applicabili della parte TCO. Tali misure possono comprendere:

- 1) un audit dell'operatore di un paese terzo in conformità alla norma ART.205, lettera d);
- 2) l'obbligo per l'operatore di un paese terzo di presentare all'Agenzia relazioni o informazioni tecniche ad hoc a intervalli regolari;
- 3) una limitazione temporanea dell'esercizio all'attuale flotta dell'operatore di un paese terzo e/o al campo di applicazione delle operazioni di trasporto aereo commerciale in entrata, all'interno o in uscita dal territorio soggetto alle disposizioni dei trattati.";

xv) alla norma ART.220, è aggiunta la lettera e):

"e) Nel determinare l'intervallo tra gli esami, l'Agenzia tiene conto delle dimensioni, della tipologia e della complessità dell'operazione, delle informazioni disponibili sul numero di voli effettuati nell'ambito dell'autorizzazione TCO e degli elementi pertinenti di cui alla norma ART.200, lettera c).";

xvi) alla norma ART.230, le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"b) L'Agenzia emana un rilievo di livello 1 nel caso in cui venga individuata una non conformità significativa ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e della parte TCO o ai termini dell'autorizzazione, che riduce la sicurezza o comporta gravi pericoli per la sicurezza del volo.

I rilievi di livello 1 includono, tra l'altro:

- 1) la mancata concessione all'Agenzia dell'accesso alle strutture dell'operatore di un paese terzo previsto all'allegato 1, norma TCO.115, lettera b), durante i normali orari di lavoro e previa una richiesta scritta;
- 2) l'attuazione delle modifiche che richiedono un'approvazione preventiva senza aver ricevuto un'approvazione conformemente alla norma ART.210;
- 3) l'ottenimento o il mantenimento della validità dell'autorizzazione per mezzo di falsificazione dei documenti presentati;
- 4) un uso improprio o fraudolento comprovato del certificato;
- 5) la presenza di rilievi multipli di livello 2 individuati durante una valutazione, che indicano una debolezza sistemica che riduce la sicurezza o comporta gravi pericoli per la sicurezza del volo.

c) L'Agenzia emana un rilievo di livello 2 nel caso in cui venga individuata una non conformità ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e della parte TCO o ai termini dell'autorizzazione, che potrebbe ridurre la sicurezza o comportare gravi pericoli per la sicurezza del volo.

- d) Nel caso in cui venga individuato un rilievo durante il monitoraggio l'Agenzia, fatte salve le ulteriori azioni previste dal regolamento (UE) 2018/1139 e i relativi atti delegati e di esecuzione, comunica il rilievo all'operatore di un paese terzo in forma scritta e richiede un'azione correttiva per eliminare o attenuare la causa principale, al fine di evitare il ripetersi della/e non conformità identificata/e.";

xvii) alla norma ART.230, lettera e), il punto 2) è sostituito dal seguente:

"2) valuta le azioni correttive e il piano di attuazione proposto dall'operatore di un paese terzo. Se la valutazione conclude che contiene un'analisi della/e causa/e principale/i e i provvedimenti per eliminare o attenuare efficacemente la/e causa/e principale/i al fine di evitare il ripetersi della/e non conformità, li accetta.

Se l'operatore di un paese terzo non sottopone un piano di azioni correttive accettabile di cui alla lettera e), punto 1), o non esegue le azioni correttive entro il periodo temporale accettato o prorogato dall'Agenzia, il rilievo diviene un rilievo di livello 1 e vengono intraprese azioni secondo quanto indicato alla norma ART.235, lettera a).";

xviii) alla norma ART.235, le lettere b), c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

- "b) La limitazione o la sospensione viene revocata quando l'Agenzia ritiene che l'operatore di un paese terzo e/o lo Stato dell'operatore o lo Stato di immatricolazione, a seconda dei casi, abbiano adottato azioni correttive efficaci.
- c) Nel considerare la revoca di una sospensione, l'Agenzia esegue un audit dell'operatore di un paese terzo se le condizioni di cui alla norma ART.205, lettera c), sono soddisfatte. Nel caso in cui la sospensione sia dovuta a gravi carenze nella supervisione del richiedente da parte dello Stato dell'operatore o dello Stato di immatricolazione, a seconda dei casi, l'audit può comprendere una valutazione intesa a verificare se tali carenze di supervisione siano state corrette.
- d) L'Agenzia può revocare l'autorizzazione nei casi in cui, a seguito di una sospensione, l'operatore di un paese terzo e/o lo Stato dell'operatore o lo Stato di immatricolazione, a seconda dei casi, non hanno adottato azioni correttive efficaci entro un periodo massimo di 12 mesi.
- e) L'Agenzia revoca l'autorizzazione se l'operatore di un paese terzo è soggetto a un divieto operativo a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005.";

xix) è aggiunta la seguente norma ART.240:

"ART.240 Validità dell'autorizzazione

- a) Se il titolare di un'autorizzazione TCO non soddisfa più i requisiti per il mantenimento della validità di cui all'allegato 1, norma TCO.320, l'Agenzia informa l'operatore di un paese terzo e gli Stati membri del fatto che l'autorizzazione TCO non è più valida.
- b) In seguito alla ricezione di una domanda di nuova autorizzazione, conseguente alla perdita di validità dell'autorizzazione precedente, l'Agenzia effettua una valutazione, se necessario, per garantire che l'operazione prevista sia condotta conformemente ai requisiti applicabili della parte TCO.";

xx) è aggiunta la seguente norma ART.245:

"ART.245 Voli soggetti a notifica una tantum

Dopo aver ricevuto una notifica da parte dell'operatore di un paese terzo a norma dell'allegato 1, norma TCO.305, l'Agenzia valuta senza indebito ritardo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato 1, norma TCO.305.

Se l'Agenzia constata che le condizioni di cui all'allegato 1, norma TCO.305, non sono soddisfatte, ne informa l'operatore di un paese terzo e lo Stato membro o gli Stati membri interessati.".